


I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

decreto rettorale

PR VENETO FSE+ 2021-2027– Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 38 assegni di ricerca della durata di 12 mesi presso l’Università luav di Venezia.

ARSBL/MG/STTI

il rettore

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16;

visto il D. lgs 9 gennaio 2008, n. 17 relativo alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca” e successive modifiche;

visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, nel quale si determina che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è pari a 19.367,00 euro;

vista la nota ministeriale prot. n. 583 dell'8 aprile 2011, contenente il parere del MIUR in merito a quesiti ricevuti sulla nuova disciplina degli assegni di ricerca;

vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022”, con particolare riguardo all'articolo 6-quaterdecies, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca;

richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università luav di Venezia emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modificazioni e integrazioni;

visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

richiamata la "Sezione Rischi corruttivi e trasparenza" di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato per il triennio 2023/2025 approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2023;

richiamato il regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con decreto rettorale del 6 ottobre 2022 n. 579;

considerato che la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 104 prevede che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema

dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale AFAM costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle Università;

visto che la Giunta Regionale della Regione del Veneto con Delibera n. 553 del 9 maggio 2023 ha determinato le modalità di presentazione di progetti a valere sul PR VENETO FSE+ 2021-2027– Obiettivo “Investimenti per l'occupazione e la crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f);

accertato che la direttiva su citata ha come obiettivo di rendere il Veneto più competitivo attraverso l'innovazione e la ricerca e soprattutto sostenere l'ingresso dei giovani ricercatori nel mercato del lavoro per far crescere sistema socio-economico regionale, mediante l'attivazione di progetti di ricerca applicata, a carattere altamente innovativo, definiti analizzando i fabbisogni espressi dal contesto produttivo regionale, in accordo con gli ambiti di specializzazione delle Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy–S3) 2021-2027 della Regione Veneto;

considerato che luav ha presentato a valere sulla direttiva n. 32 progetti in qualità di capofila e 9 progetti in qualità di partner con capofila altro ateneo del Veneto;

visto che con Decreto del Direttore dell'Area Formazione e Istruzione n. 1526 del 15 novembre 2023 sono state rese note le risultanze istruttorie in relazione al bando su citato; considerato che sono stati finanziati all'Università luav di Venezia, in qualità di capofila di progetto, n. 11 progetti, di cui 9 di tipologia Intra-interateneo e 2 di tipologia interregionale;

considerato che a valere sul finanziamento complessivo verranno attivati n. 38 assegni di ricerca, n. 17 borse di ricerca, n. 1 fellowship visiting e attività seminari, workshop, focus group;

accertato che ai sensi del Decreto del Direttore dell'Area Formazione e Istruzione n. 1582 del 28 novembre 2023 devono iniziare entro e non oltre il 15 febbraio 2024;

visto il decreto 6 luglio 2023 n. 1082, recepito dal decreto n. 25 del 5 luglio 2023 del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, avente ad oggetto “Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Sistema delle Unità di Costo Standard della Regione del Veneto. Adeguamento valori”, nel quale si determina che il nuovo importo annuo lordo percipiente dell'assegno di ricerca sarà pari a Euro 21.064,31 ed è applicabile a tutti gli assegni di ricerca afferenti a progetti presentati a valere sul Fondo Sociale Europeo;

considerato che con decreto del rettore rep. n. 671/2023 del 07/12/2023 è stata approvata l'autorizzazione alla partecipazione ai progetti finanziati ed alla sottoscrizione dell'atto di adesione in relazione al PR VENETO FSE+ 2021-2027– Obiettivo “Investimenti per l'occupazione e la crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca 2023;

visto che il predetto atto di adesione è stato assunto al protocollo luav n. 96581/2023 del 07/12/2023;

accertata la copertura finanziaria degli assegni sui fondi FSE+ 2021-2027 del budget autorizzatorio dell'Ateneo per l'anno 2023, giusto decreto del direttore generale repertorio n. 649/2023 protocollo n. 99433 del 20 dicembre 2023;

sentito il prof. Francesco Musco, direttore della sezione di coordinamento della ricerca;

sentiti i responsabili scientifici dei progetti

decreta

articolo 1 (Tipologia concorsuale)

1 Nell'ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027– Obiettivo “Investimenti per l'occupazione e la crescita” – Priorità 2 - Obiettivo specifico f) - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023, è indetta una selezione per colloquio e valutazione curriculare per il conferimento di n. 38 assegni di ricerca annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università luav di Venezia.

2 Le schede descrittive dei 38 assegni di ricerca, in cui sono desumibili gli obiettivi di ciascun assegno di ricerca, il relativo programma di lavoro e progetto specifico, le modalità di svolgimento della ricerca, il profilo dell'assegnista ed il titolo di accesso per ciascun assegno di ricerca nonché gli eventuali titoli preferenziali sono consultabili in allegato al presente bando di ammissione di cui costituisce parte sostanziale e integrante (Allegato A1).

3 La Regione del Veneto intende promuovere il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità fino al livello terziario (Os F), supportando azioni per promuovere l'offerta della filiera formativa terziaria e dell'alta formazione attraverso il sostegno ad assegni di ricerca nell'ottica di una maggiore integrazione tra cultura scientifica e d'impresa. Gli assegni di ricerca rientrano o all'interno di uno dei sei ambiti prioritari di specializzazione o all'interno di uno dei quattro driver trasversali individuati dalla nuova "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021- 2027" o all'interno di uno dei sei ambiti prioritari e di uno dei quattro driver trasversali, contribuendo a sensibilizzare i giovani verso percorsi di formazione e ricerca in particolare nell'ambito delle STEM.

Il sistema della ricerca e il tessuto produttivo rivestono un ruolo chiave nello sviluppo dell'intero sistema socio-economico regionale: ruolo che va sostenuto e rafforzato anche attraverso l'implementazione di occasioni di interazione e confronto aperte al territorio, che diventino momenti di attrazione di persone e talenti altamente qualificati e di trasferimento dei risultati scientifici tradotti in opportunità di innovazione e di crescita socio-economica per l'intero territorio veneto.

In quest'ottica, i progetti prevedono la presenza di imprese che, accogliendo gli assegnisti di ricerca, sono coinvolte nella realizzazione delle proposte di ricerca applicata e nei momenti di condivisione pubblica degli esiti delle ricerche condotte. L'obiettivo è quello di favorire la diffusione gli esiti dei progetti di ricerca per favorirne la valorizzazione e per sostenere i ricercatori nell'approccio verso il mercato e i potenziali investitori, in un'ottica di trasferimento tecnologico, valorizzazione/attrazione dei talenti e ricaduta positiva sull'intero territorio regionale.

Al termine del percorso di ricerca, ogni progetto deve prevedere la realizzazione di un intervento di Storytelling di progetto che abbia le seguenti caratteristiche minime:

- n.1 video del progetto, denominato video del progetto di ricerca, che racconti le attività di ricerca, i risultati raggiunti e gli sviluppi futuri di tutti gli assegni finanziati;
- n. 5 video di durata inferiore ricavati dal video precedente, tali video di sintesi dovranno essere fruibili e attrattivi per i diversi media;
- n. 1 racconto breve di progetto, denominato abstract del progetto di ricerca, in lingua italiana e in lingua inglese;
- documento descrittivo del concept alla base del materiale e delle caratteristiche dello stesso, compresa una dichiarazione di assenza di vincoli di copyright sul materiale.

Le attività di ricerca sono certificate dall'assegnista ai sensi della normativa regionale in materia. A tal fine per ogni assegno dovrà essere fornito un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzia i risultati conseguiti, accompagnato da una relazione di sintesi. Inoltre, i/le destinatari/e degli assegni, dovranno impegnarsi a partecipare ai diversi eventi pubblici di presentazione e diffusione degli esiti della ricerca che saranno realizzati dalla Regia Regionale.

Tutte le attività previste nel programma di ricerca saranno concordate con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca. L'impegno dedicato alle sole attività dell'assegno di ricerca si intendono annuali. Laddove previsto dal progetto finanziato, l'assegnista potrà:

- effettuare viaggi di studio in mobilità transnazionale o interregionale come indicato nell'allegato A1 al presente provvedimento;
- partecipare, come attività aggiuntiva dell'assegno stesso, a seminari/focus group/ workshop come indicato nell'allegato A1 al presente provvedimento.

La data prevista per l'attivazione degli assegni è fissata al **12 febbraio 2024**. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate dal Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'Area ricerca, sistema bibliotecario e documentale.

articolo 2 (Requisiti di ammissione)

1 Alla selezione possono partecipare i cittadini o le cittadine appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini o le cittadine extracomunitari di età fino a 35 anni compiuti e che siano in possesso della laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o del titolo di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o del titolo di laurea di cui alla normativa previgente il citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli altri enti citati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010, e che non superino il limite di cui all'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 di seguito richiamato: "La durata complessiva [degli assegni di ricerca], compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale di relativo corso". Sono considerati equipollenti alla laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale AFAM.

Le tipologie di laurea magistrale richieste per l'accesso alla valutazione comparativa oggetto del presente provvedimento sono consultabili nelle schede descrittive dei 38 assegni di ricerca (Allegato A1).

Sono esclusi dalla selezione i candidati che appartengono al personale di ruolo delle università e degli altri enti citati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010 e che superano il limite di cui all'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 modificato dalla L. 11/2015 e di seguito richiamato: "La durata complessiva [degli assegni di ricerca], compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale di relativo corso".

2 Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente articolo, la verifica di equipollenza per i candidati alle selezioni che abbiano conseguito un titolo d'istruzione universitaria all'estero è determinata dalle commissioni giudicatrici di cui al successivo articolo 5.

3 L'esclusione dalle selezioni per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualsiasi momento con motivato decreto da portare a conoscenza dell'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione.

4 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

5 Il godimento degli assegni di ricerca finanziati nell'ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027 - Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 è subordinato al rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 e, in particolare, al regolare sviluppo della ricerca, al raggiungimento degli obiettivi previsti e alla sua conclusione entro i termini previsti.

6 La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.

7 L'Università luav può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:

- a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore;
- b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore della selezione;
- c) recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
- d) revoca del contratto da parte della struttura in caso di mancato mantenimento dei requisiti di accesso di cui agli articoli 2 e 6 del presente bando.

8 Per evitare la dispersione di risorse e garantire il raggiungimento minimo degli obiettivi del progetto finanziato nell'ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027- Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023, l'assegnista non potrà recedere prima di aver completato almeno sei mesi di ricerca.

articolo 3 (Domanda di ammissione)

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/iuav/> a partire dalle ore 13:00 del 22/12/2023 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 22/01/2024.

Sarà possibile presentare un massimo di n. 3 candidature nell'ambito dei 38 assegni di ricerca.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum vitae e studiorum, preferibilmente in formato europeo;
- Copia di documento d'identità in corso di validità;
- Questionario regionale di partecipazione all'intervento;
- Lettera motivazionale (max. 1 facciata);
- Abstract della tesi di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento (max. 1 facciata);

Per i profili degli assegnisti di cui all'allegato 1 che lo richiedano, il candidato dovrà allegare:

a) un numero massimo di 3 pubblicazioni o link nel Curriculum vitae e studiorum a prodotti audio/video;

b) certificazione attestante la conoscenza della lingua richiesta nelle schede descrittive di cui all'Allegato A1.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza ma la procedura di compilazione e l'invio informatico della domanda dovranno essere completati entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del bando. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

3 Nella casistica sopra richiamata al comma 2, punto b) i candidati devono essere in possesso di certificazione rilasciata da un ente certificatore o di attestazione rilasciata da centri di formazione linguistica anche privati di conseguimento del livello di conoscenza di una delle principali lingue europee scelte tra italiano (solo per i candidati stranieri), inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il livello minimo di conoscenza della lingua richiesto è il B2 o superiore secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la lingua inglese, data la varietà dei certificati esistenti, si invita a fare riferimento alla seguente tabella, da considerare solo esemplificativa. Possono essere infatti accettate anche certificazioni diverse da quelle elencate, purché in esse sia chiaramente specificato che il livello di conoscenza acquisito

corrisponde al B2 TEST LIVELLO B2 Cambridge Livellominimo: FCE - B IELTS (International English Language Testing System) Livello minimo: 6 ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Paper based (total score): ≥ 547 ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Computer based (total score): ≥ 210 ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet based (total score): ≥ 78 ETS – TOEIC (Test of English for International Communication – Listening ≥ 720 Trinity College London Livello minimo: ISE II. Per le altre lingue nelle certificazioni deve essere chiaramente specificato che il livello di conoscenza della lingua acquisito corrisponde al B2.

Possono essere accettati anche esami di profitto universitari purché sia esplicitamente previsto nel programma ufficiale d'esame che il superamento dello stesso dà luogo al conseguimento di livello B2 o superiore. Il superamento degli esami universitari deve essere autocertificato attraverso apposita autocertificazione, indicando chiaramente i dati dell'esame (votazione conseguita e data di superamento) nonché tutti gli estremi necessari per procedere alla richiesta di conferma all'ateneo di provenienza. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare l'autocertificazione con la massima attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda.

Sono esonerati a presentare la suddetta certificazione di conoscenza linguistica tutti i candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) in possesso di titolo di studio conseguito presso un'istituzione in cui gli insegnamenti sono

impartiti interamente in una delle principali lingue europee di cui al precedente comma 1;

b) in possesso di laurea nelle classi attinenti le lingue, letterature e culture europee sopra indicate;

c) cittadini di Paesi in cui la lingua ufficiale sia quella richiesta nell'Allegato A1.

I candidati che intendono avvalersi dell'esonero, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando apposita autocertificazione eventualmente supportata da idonea documentazione utile a dimostrare quanto sopra indicato, in particolare nel caso in cui i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) siano stati conseguiti all'estero. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare l'autocertificazione con la massima attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda.

4 Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, gli stati, fatti e qualità personali possono essere documentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà da parte di:

- i/le cittadini/e italiani/e dell'Unione Europea, senza limitazioni;

- i/le cittadini/e di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

- i/le cittadini/e di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese.

5 I/le candidati/e con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere l'eventuale colloquio.

6 L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

7 Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il/la candidato/a decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quanto disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

8 È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

9 Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

articolo 4 (Commissione giudicatrice)

1. L'Università luav di Venezia provvede ad effettuare la valutazione comparativa dei curricula dei candidati avvalendosi di apposite Commissioni giudicatrici, designate ai sensi dell'art. 6 comma 1 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", così suddivise:

Commissione Giudicatrice 1: da assegno di ricerca A1.1 ad assegno di ricerca A1.10.

Commissione Giudicatrice 2: da assegno di ricerca A1.11 ad assegno di ricerca A1.19

Commissione Giudicatrice 3: da assegno di ricerca A1.20 ad assegno di ricerca A1.29

Commissione Giudicatrice 4: da assegno di ricerca A1.31 ad assegno di ricerca A1.38

2 I provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici vengono pubblicati nella pagina dedicata alla "Ricerca", sezione "lavora con noi", del sito di ateneo.

3 Gli atti di selezione sono sottoposti all'approvazione della dirigente dell'Area Ricerca, sistema bibliotecario e documentale.

articolo 5 (Svolgimento della selezione e criteri di valutazione)

1 La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte dai/dalle candidati/e al conferimento degli assegni di ricerca sulla base di un colloquio individuale sulla produzione scientifica e sulla valutazione di un curriculum vitae e studiorum.

2 Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti ed equiparabili a livello internazionale.

3 Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.

I punteggi saranno così distribuiti:

- all'insieme dei titoli scientifici e del curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 50 punti e al colloquio un punteggio massimo di 50 punti, per un totale complessivo di 100 punti.

valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 50)

indicatori di valutazione:

a) specificità del titolo di studio e della tesi di laurea con riferimento al tema della ricerca e relativo SSD dell'assegno di ricerca, fino a un massimo di punti 20 su 50;

b) pubblicazioni scientifiche o premi o prodotti (audio video) inerenti al SSD dell'assegno di ricerca indicato nel bando o affini al tema di ricerca dell'assegno, fino a un massimo di

punti 5 su 50;

c) esperienze e attività di studio e di ricerca, dottorato, sperimentazioni progettuali, partecipazione a startup o ad attività finalizzate alla loro progettazione o promozione svolte presso università o enti pubblici e privati, fino a un massimo di punti 15 su 50;

d) workshop universitari, corsi di perfezionamento e master coerenti con il tema specifico dell'assegno di ricerca indicato dal bando, fino a un massimo di punti 10 su 50.

valutazione del colloquio (massimo punti 50)

indicatori di valutazione

a) efficacia nell'esposizione del proprio curriculum e dei propri titoli fino a un massimo di punti 10 su 50;

b) motivazione allo svolgimento della ricerca e dimostrazione della preparazione specifica inerente il tema dell'assegno di ricerca fino a un massimo di punti 30 su 50;

c) prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a eventuali quesiti fino a un massimo di punti 10 su 50.)

I/le candidati/e che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100 saranno considerati idonei/e al conferimento di un assegno di ricerca.

4 Preliminarmente alla valutazione delle candidature e allo svolgimento dei colloqui, le commissioni giudicatrici definiscono i parametri sulla base dei quali sarà svolta la selezione dei/delle candidati/e, tenendo conto dei criteri di cui al precedente comma 3 e conformandosi alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca".

5 I colloqui si svolgeranno il giorno 30 e 31 gennaio 2024 in modalità telematica su piattaforma Google Meet. Gli orari saranno comunicati ai/alle candidati/e dal Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione.

6 Per svolgere il colloquio, i/le candidati/e dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

7 Le commissioni giudicatrici sono tenute a redigere un verbale dal quale risultino la definizione preliminare dei criteri di valutazione, gli esiti della valutazione curriculare dei/delle candidati/e nonché gli elementi qualificanti oggetto del colloquio di cui al precedente comma.

8 Il processo di selezione si conclude con la stesura dell'elenco degli idonei/e al conferimento dell'assegno di ricerca da parte di ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 del presente bando, ordinato secondo una graduatoria di merito. L'assegno di ricerca verrà conferito al/alla candidato/a collocato/a nella prima posizione della graduatoria dei candidati idonei. In caso di parità di punteggio, prevale il/la candidato/a con la minore età anagrafica.

9 Il supporto amministrativo alle commissioni ed il coordinamento delle attività sono garantiti dal Servizio Trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'Area Ricerca, sistema bibliotecario e documentale.

articolo 6 (Incompatibilità e interruzione)

1 L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca.

2 Ai titolari di assegno di ricerca possono essere conferiti contratti di insegnamento o di attività didattica integrativa presso l'Università luav di Venezia. Il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

3 Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

4 La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca, tranne nel caso di sospensione del contratto per l'intera durata dell'assegno.

5 I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione alle strutture responsabili del programma di ricerca e a condizione che, a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca e non rechi pregiudizio all'ateneo, tranne nel caso in cui specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali prevedano l'incompatibilità tra assegno di ricerca e contratto di lavoro autonomo.

6 L'impegno lavorativo dedicato alle attività dell'assegno di ricerca si intende corrispondente a 1920 ore distribuite in dodici mensilità.

7 L'impegno lavorativo massimo dedicabile ad aggiuntive attività di lavoro autonomo compresi incarichi di insegnamento o attività didattiche integrative non può superare le 300 ore nel periodo di vigenza dell'assegno di un assegno di durata annuale.

8 Il godimento degli assegni di ricerca finanziato nell'ambito del PR VENETO FSE+ 2021-2027- Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 9 maggio 2023 è subordinato al regolare sviluppo della ricerca prevista, al raggiungimento degli obiettivi e alla sua conclusione entro i termini previsti. L'inosservanza delle norme del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", del bando di concorso e della normativa in materia di Fondo Sociale Europeo comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca. Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata. La conclusione del percorso di ricerca deve coincidere con il primo o l'ultimo giorno del mese di svolgimento delle attività di ricerca.

9 L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza o grave infermità, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non comporta sospensione un periodo complessivo d'interruzione giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

10 Ai sensi della vigente legislazione gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università Luav e non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010.

articolo 7 (Pubblicità dell'elenco di idonei, importo e stipula dei contratti)

1 Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, il dirigente responsabile del procedimento emana, con proprio provvedimento, le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione. Le predette graduatorie saranno pubblicate all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università Luav di Venezia e trasmessa all'Area Ricerca, sistema bibliotecario e documentale - Divisione Ricerca - Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione, ovvero alla struttura che ha la responsabilità amministrativa del programma di ricerca, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca". Il Responsabile della struttura che ha la responsabilità amministrativa del programma di ricerca, conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della valutazione comparativa.

2 L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio dell'amministrazione dell'Università Luav.

3 Con la stipula del contratto l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'articolo 10 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e dalla normativa regionale in materia e l'Ateneo assume, nei confronti dell'assegnista, gli impegni previsti dall'articolo 11 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca".

4 In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito ad altro idoneo delle graduatorie di cui al comma 1. Qualora non risultasse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito entro un termine che consenta

l'eventuale nuovo conferimento dell'assegno di ricerca prima dello scadere dei termini previsti per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Direttiva Regionale di cui alle premesse del presente provvedimento.

5 L'importo annuo lordo percipiente dell'assegno di ricerca sarà pari a Euro 21.064,31, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali ed esente da prelievo fiscale a carico dell'assegnista. Gli assegnisti di ricerca sono soggetti alla gestione separata INPS e, a decorrere dall'anno 2011, si applicano le disposizioni dell'art. 22 comma 6 della legge 240/2010 in materia fiscale e previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e di assenza per malattia. L'importo dell'assegno è erogato al titolare in rate mensili posticipate. Per i progetti di tipologia transnazionale è previsto un rimborso spese per un massimale lordo percipiente di Euro 6.450,00 e per i progetti interregionali non potrà essere superiore al 20% del valore complessivo dell'assegno. Tale maggiorazione verrà corrisposta a parte rispetto all'assegno e l'importo da versare è calcolato in base ai giorni effettivamente svolti all'estero, previa presentazione della certificazione dell'organismo ospitante dell'avvenuto soggiorno e dei giustificativi di spesa (carte di imbarco, etc.). La maggiorazione è trattata come parte integrante dell'assegno e quindi soggetta a ritenute INPS.

Per le disposizioni di cui all'art. 22 comma 6 della legge 240/2010 in materia fiscale e previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e di assenza per malattia prolungata e superiore ai 30 giorni, è necessario che l'interruzione sia motivata e supportata da certificazione medica. Durante il periodo di sospensione, l'erogazione dell'assegno sarà a sua volta sospesa e ripristinata appena riavviata l'attività.

6 Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università Luav si riserva di non procedere al conferimento dell'assegno.

articolo 8 (Diritto d'autore, segretezza e proprietà intellettuale)

1 Ai sensi all'art.13.3, "Accesso Aperto", Allegato B, DGR553/2023, la Regione del Veneto sostiene i principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica finanziata attraverso i fondi della politica di coesione, nonché la loro libera disseminazione e in tal senso i risultati dei progetti di ricerca dovranno essere resi liberamente disponibili dai beneficiari, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, conformemente a quanto previsto dai contratti e dai regolamenti in materia dell'ateneo.

Rimane inteso che tutte le pubblicazioni e le iniziative che faranno riferimento al progetto di ricerca dovranno rispettare le disposizioni previste dall'allegato IX e agli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quanto previsto nella Direttiva di riferimento, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo Plus.

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

Ferma restando la normativa in materia di diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all'Università Luav e viene gestita nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale.

articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1 I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in questione. Si rinvia all'Informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati/delle candidate che intendono partecipare a procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca e borse di studio post lauream e per attività di ricerca, pubblicata sul sito web dell'Università Luav di Venezia, sezione Privacy.

articolo 10 Norme di salvaguardia

1 Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca luav di cui in premessa. alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e relativo allegato A "Testo unico per i beneficiari" all'allegato A del Decreto n 38 del 18 settembre 2020 "Nuovo Testo Unico dei Beneficiari", alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015 e relativo allegato A "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020, alla DGR n.553 del 9 maggio 2023 e relativo Allegato B, al Decreto del Direttore Direzione Formazione e Istruzione n. 1526 del 15/11/2023 e successive modifiche, integrazioni o prescrizioni operative, e alla normativa vigente alla normativa vigente.

articolo 11 (Responsabile del procedimento e pubblicità)

1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/90, n. 241, il responsabile del procedimento della presente selezione è la dott.ssa Margherita Giardina, responsabile del Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'Università luav di Venezia.

2 Il presente bando è pubblicato all'Albo ufficiale online dell'Università luav di Venezia e nella sezione "lavora con noi" del sito web di ateneo. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.

3 Per eventuali informazioni rivolgersi a: Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione dell'Università luav di Venezia, e-mail fse@iuav.it, tel. 041 257 1829-1830-1861-1880.

Il rettore
Benno Albrecht